

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

15.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

Sui lavori della Commissione	Pag. 163
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Istituzione del Centro sperimentale per la cinematografia (1797)	164
PIERANTONI, <i>Relatore</i> - FELICIONI, BONELLI, PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> , BONARDI.	
Esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio e concessione dei premi governativi a Case cinematografiche italiane che producono pellicole spettacolari realizzate in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1798)	165
LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, <i>Relatore</i> - PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> .	

La riunione comincia alle 12.

(*E presente il Ministro della cultura popolare, Pavolini*).

PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il camerata Guglielmi, al quale rivolge un cordiale saluto.

Comunica, inoltre, che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Brocchi, Mucci Alessandro, Rapetti, Riccardi Fausto, Rosoni Rolando, Vecchini Rodolfo; e in congedo i Consiglieri: Aneris, Borgomaneri, En-

drieh, Gerosa, Gomez Homen, Locurcio, Lualdi, Manaresi Aurelio, Natoli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE informa che il Ministro della cultura popolare ha potuto, soltanto il 25 corrente, raggiungere gli accordi con gli altri Ministeri interessati per la presentazione del disegno di legge « Costituzione dell'Ente teatrale italiano » che ha carattere d'urgenza. Non essendo stato possibile, data la ristrettezza del tempo aggiungerlo all'ordine del giorno della riunione odierna, il disegno di legge è stato presentato al Senato, che aveva già in precedenza fissato una riunione della sua Commissione al 9 marzo p. v.

La Commissione della Camera sarà, pertanto, riconvocata il 12 marzo p. v. per la discussione del disegno di legge. Nel frattempo, perchè i camerati abbiano il tempo necessario per esaminarlo, la Segreteria generale ha provveduto a far fare delle bozze sia della relazione che del testo del progetto, che saranno ora distribuite. Appena approvato il disegno di legge dalla Commissione del Senato, la stessa Segreteria comunicherà le modificazioni eventualmente apportate agli articoli.

Relatore del disegno di legge sarà il camerata Sangiorgi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Istituzione del Centro sperimentale per la cinematografia. (1797)**

PIERANTONI, *Relatore*, rileva che la relazione ministeriale al disegno di legge riassume, in una chiara sintesi, la vita del Centro sperimentale per la cinematografia, che ebbe, come prima e modesta origine, una piccola scuola annessa alla Regia Accademia di Santa Cecilia, e che ora, con l'andare degli anni, ha assunto una tale importanza da rendere necessaria una sua propria configurazione e regolamentazione giuridica ed una adeguata possibilità finanziaria.

Si può affermare che questo Centro ha già avuto un collaudo e torna a lode del Ministro se egli, prima di richiedere un'apposita provvidenza legislativa, ha voluto che il nuovo organismo, dopo sette anni di esistenza, rivelasse in pieno quali sono le sue necessità e quale il miglior metodo di funzionamento. Ecco perchè, oggi, il disegno di legge si presenta su di una base di esperienza che dà la visione precisa di quella che dovrà essere la nuova vita dell'Istituto.

Il programma, che esso già da lungo tempo va attuando e che ora si propone di svolgere con maggiore larghezza di mezzi e con più sicure direttive, è complesso e va dall'insegnamento di tutto quanto si attiene alla formazione del film sino alla vera e propria realizzazione di filmi spettacolari, allo scopo principale di valorizzare gli allievi. Epperò, corsi biennali per attori e per attrici, per registi, per direttori di produzione, per operatori, per fonici, scenografi e montatori; sezione di avviamento al lavoro con ritmo accelerato; corsi per la G. I. L. e per il G. U. F., intesi al perfezionamento della cultura cinematografica anche con esercitazioni teorico-pratiche. Inoltre, sarà costituita una speciale sezione per gare e concorsi tendenti alla ricerca di nuovi elementi per la cinematografia, nonchè una sezione editoriale e di cultura.

I sei articoli dei quali si compone la legge sono ben precisi:

Dopo aver riconosciuto la personalità giuridica al nuovo Istituto, essa ne chiarisce l'assetto e le finalità; ne fissa la disponibilità finanziaria; ne demanda l'approvazione dello statuto e del regolamento al Ministro della cultura popolare, d'intesa con quello delle finanze e, finalmente, ne attribuisce il controllo finanziario ad un Consiglio di tre revisori, nominati dal Ministro della cultura popolare su designazione, rispettivamente, dei due Mi-

nisteri della cultura popolare e delle finanze e della Corte dei conti.

Nel quadro delle provvidenze legislative intese a dare sempre maggiore incremento a questa industria, che è e deve essere, al tempo stesso, arte, l'Istituto costituisce un elemento di cospicua importanza. Esso deve ritenersi come la fucina nella quale si forgiavano tutti gli elementi chiamati, con funzioni diverse ma tutte cospiranti ad un unico scopo, alla formazione del film: eppertanto la sua disciplina giuridica non potrà non costituire un efficace strumento di proficua attività.

Ritiene che la Commissione possa dare il suo incondizionato consenso al provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 4).

PIERANTONI, *Relatore*, rileva che — a norma dell'articolo 4 — il funzionamento del Centro sarà disciplinato da uno statuto e da un regolamento, che saranno emanati con successivi decreti Reali. Reputa, tuttavia, opportuna una disposizione particolare, che regoli la funzione direttiva dell'Ente; propone, quindi, il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Centro sarà diretto e amministrato da un funzionario del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al VI, gruppo 4 ».

FELICIONI ritiene che questa sia materia pertinente allo statuto del Centro; è, per ciò, contrario alla proposta.

BONELLI non intende perchè la direzione dovrebbe essere affidata proprio a un funzionario del Ministero.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa notare che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di affidare la direzione di Enti del genere a un funzionario, il quale — nel caso particolare — avrebbe a collaboratori per la parte artistica e tecnica i titolari delle varie cattedre. Comunque, per quel che riguarda l'articolo aggiuntivo proposto dal Relatore, si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento.

(Non è approvato — Si approva l'articolo 5).

FELICIONI, all'articolo 6, nota che dei tre revisori, cui è affidato il controllo della gestione finanziaria del Centro, uno è designato dalla Corte dei conti. Crede che si tratti di una novità nel normale procedimento in materia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BONARDI osserva che il procedimento è ormai adottato per molti Enti.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa presente che la Corte dei conti tiene ad avere il proprio delegato nei collegi di controllo.

(L'articolo 6 è approvato nel testo ministeriale).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio e concessione dei premi governativi a Case cinematografiche italiane che producono pellicole spettacolari realizzate in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno. (1798)

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, *Relatore*. La relazione ministeriale illustra in pieno le ragioni del disegno di legge, che estende alla produzione cinematografica realizzata all'estero da case italiane i benefici sin ora concessi dal Ministero della cultura popolare alla produzione nazionale.

Il provvedimento ha una importanza notevole e assume un particolare significato, nel momento in cui l'industria cinematografica italiana non soltanto assume proporzioni organizzative di grande ampiezza, ma allarga la sua attività anche all'estero.

La concessione dell'esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio, nonchè dei premi governativi è subordinata al parere e alla decisione del Ministro della cultura popolare, d'accordo con i Ministri delle finanze e degli scambi e valute, ed è fatta alle pellicole, la realizzazione delle quali — per pregio artistico e per successo finanziario — sia riconosciuta d'interesse nazionale. Sono escluse le pellicole di corto metraggio e i documentari.

Effettivamente, scomparsa l'invasione della produzione anglo-sassone, l'industria cinematografica italiana, sotto l'impulso del Ministero della cultura popolare e, personalmente, del Ministro, ha assunto sia attraverso il capitale di Stato, sia attraverso il capitale privato, sia attraverso l'azione del C. E. F. I. (Consorzio Esportazione Filmi Italiani), che ha conseguito e promette di conseguire risultati sempre più apprezzabili, una forte partecipazione alla produzione e alla gestione di attività commerciale cinematografica, su alcuni mercati europei. A questo punto è opportuno ricordare quanto intensa sia stata in questi ultimi tempi l'opera di penetrazione sui

mercati stranieri con la esportazione della produzione italiana, la quale è già rilevante oggi e potrà raggiungere fra breve una cifra che si avvicinerà a circa il quinto di recupero del capitale investito nella industria cinematografica nazionale: risultato quanto mai lusinghiero, se si considera che questa infiltrazione nei mercati stranieri risale soltanto agli anni più recenti.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, osserva che il risultato è oggi tanto più apprezzabile in quanto si tratta solo di mercati europei e di paesi amici.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, *Relatore*, ricorda che, prima della guerra, in Inghilterra era stata creata una organizzazione del film italiano, che aveva ottenuto risultati interessanti; oggi questo mercato evidentemente è chiuso. In compenso, in Germania si è creata la D.I.F.U. (Deutsche Italienische Film Union), che è una forte organizzazione per la diffusione del film italiano. Nella Francia occupata esistono già tre ditte di produzione e distribuzione, mentre nella Francia non occupata funzionerà una quarta società con analoghi scopi. Così pure, due stabilimenti di produzione saranno gestiti da una società con larga cointeressenza italiana a Nizza. Anche in Ungheria esiste una società di distribuzione e da pochissimo tempo sono in esercizio due cinematografi. Una società di distribuzione v'è pure in Grecia; in Romania sta per essere costituita analoga società con capitale italiano e romeno. Trattative sono in corso con altri paesi, fra i quali la Spagna e il Portogallo.

In questa guisa, capitali ed esercizi italiani entrano nel vivo della produzione e del movimento filmistico all'estero. Tale movimento non poteva evidentemente non attrarre l'attenzione del Ministro della cultura popolare. Di qui l'odierno disegno di legge con la estensione dei benefici alla produzione cinematografica realizzata all'estero da ditte italiane.

Il primo di essi — l'esonero dalla tassa di doppiaggio — equivale, per la economia che comporta, a una sovvenzione di 150 mila lire per ogni film doppiato. Quanto ai premi, che scalarmente aumentano in rapporto all'aumento degli incassi dei cinematografi, essi hanno appunto questo scopo: cercare di favorire le pellicole cinematografiche che, incontrando largamente il favore del pubblico, danno la sensazione di una realizzazione di largo successo.

Aggiunge che questa speciale attività consentirà alla nostra industria di avvalersi degli elementi tecnici esistenti all'estero; non solo, ma, siccome la produzione italiana, sempre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sotto lo stimolo del Ministero della cultura popolare, sta raggiungendo proporzioni cospicue e gli attuali impianti, per ciò, non corrispondono più alle sue esigenze, essa potrà usufruire anche delle attrezzature straniere per poter svolgere in pieno il suo programma di espansione.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge — il quale è una delle molte provvidenze che accompagnano con ritmo altrettanto rapido lo sviluppo della produzione cinematografica — debba essere accolto con vivo compiacimento; e, a nome delle categorie interessate, rivolge un vivo ringraziamento al Ministro, che segue con tanto interesse l'attività e gli sforzi della cinematografia italiana.

Riferendosi al secondo comma dell'articolo unico, secondo cui le concessioni previste dal disegno di legge « sono limitate alle pellicole realizzate nei paesi nei quali le aziende cinematografiche italiane hanno in proprietà o in gestione, anche in compartecipazione con aziende estere, impianti industriali nel settore cinematografico », osserva che vi sono paesi nei quali non esistono — e forse potranno non sorgere — impianti industriali, ma esistono gestioni di carattere commerciale rilevanti; e che essi resterebbero così esclusi da ogni iniziativa, mentre potrebbero offrire un proficuo campo di azione. Per esempio, il lavoro che oggi compie in Germania la D. I. F. U. e

che aumenta ogni giorno, potrà essere ancora intensificato. Così pure in Francia, dove oltre alla gestione di stabilimenti di produzione abbiamo interessi notevoli in aziende distributrici. Altrettanto dicasi per la Grecia, la Romania e la Bulgaria ove abbiamo interessi nella distribuzione dei nostri filmi. Per tali ragioni, propone di sostituire il secondo comma dell'articolo unico col seguente:

« Le concessioni di cui al precedente comma sono limitate alle pellicole realizzate in paesi stranieri nei quali l'industria cinematografica italiana abbia partecipazioni in impianti industriali o in gestioni commerciali nel settore cinematografico ».

Naturalmente, sarà sempre il Ministro della cultura popolare a giudicare se la concessione debba essere fatta e se la realizzazione della pellicola debba essere considerata di interesse nazionale.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico, così emendato.

(*E approvato*).

Dihiara approvato il disegno di legge. (*Vedi allegato*).

La riunione termina alle 13.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione del Centro sperimentale per la cinematografia. (1797)

ART. 1.

È istituito, con sede in Roma, il « Centro sperimentale per la cinematografia ».

Il Centro è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero per la cultura popolare.

ART. 2.

Il Centro ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica.

Inoltre ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche e alle esperienze nel campo cinematografico, anche mediante pubblicazioni e formazioni di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale.

Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui sopra, il Centro sperimentale per la cinematografia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati Centri sperimentali con annessi laboratori e teatri di posa e corsi biennali e accelerati teorico-pratici, per i quali potranno essere assegnate borse di studio.

ART. 3.

Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dai Ministri delle finanze e della cultura popolare in misura non eccedente le lire cinque milioni, in relazione alle effettive necessità della gestione.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro della cultura popolare d'intesa col Ministro delle finanze, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno approvati lo statuto dell'ente, nonché il regolamento concernente le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di previdenza del personale comunque necessario per il funzionamento dell'ente medesimo.

ART. 5.

L'anno finanziario del Centro comincia col 1° luglio e finisce col 30 giugno.

Entro il mese di aprile di ogni anno sarà deliberato il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il 30 settembre il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso. I bilanci saranno sottoposti, per la loro approvazione, al Ministro della cultura popolare ed al Ministro delle finanze, rispettivamente entro il mese di maggio e di ottobre.

ART. 6.

Il controllo della gestione finanziaria del Centro sperimentale di cinematografia è demandato ad un Consiglio di tre revisori, che vengono nominati dal Ministro della cultura popolare.

Sono designati: uno dal Ministero della cultura popolare, uno dal Ministero delle finanze ed uno dalla Corte dei conti.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I revisori compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che saranno comunicate ai Ministri della cultura popolare e delle finanze.

Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro della cultura popolare d'intesa con quello delle finanze.

Esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio e concessione dei premi governativi a Case cinematografiche italiane che producono pellicole spettacolari realizzate in stabilimenti situati in territorio fuori del Regno. (1798)

ARTICOLO UNICO.

L'esonero dal pagamento della tassa di doppiaggio previsto dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 692, e la concessione dei premi di cui al Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 458, modificato dalla legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1491, e successivamente dalla legge 17 agosto 1941-XIX, n. 1131, spettano alle Case cinematografiche italiane che abbiano prodotto pellicole spettacolari in stabilimenti

situati in territorio fuori del Regno quando la realizzazione di dette pellicole sia riconosciuta con decreto del Ministro per la cultura popolare, d'intesa con quelli per le finanze e per gli scambi e le valute, d'interesse nazionale ai fini economici ed artistici.

Le concessioni di cui al precedente comma sono limitate alle pellicole realizzate in paesi stranieri nei quali l'industria cinematografica italiana abbia partecipazioni in impianti industriali o in gestioni commerciali nel settore cinematografico.

L'emanazione del decreto ministeriale di cui al primo comma sostituisce, a tutti gli effetti, le formalità previste dalle leggi in vigore per il riconoscimento della nazionalità del film.